

Centralino	049/5386166
Ufficio Messi	interno 5
Ufficio Polizia Locale	interno 5
Fax	049/5386252
C.F./P.I.	00650430283



Comune di Bovolenta

Provincia di Padova

35024 Via Mazzini, 17

Prot. 5176

Bovolenta li, 02 OTT. 2015

ORDINANZA N. 14 DEL 02 OTT. 2015

OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE DI FOSSI IN AREE AGRICOLE E URBANE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO: che, anche a causa dei recenti cambiamenti climatici riscontrati negli ultimi anni che hanno interessato direttamente il territorio del Comune di Bovolenta, si sono verificate situazioni di rischio derivante da fenomeni meteorologici avversi, che hanno causato allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi, con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;

- che la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei canali di scolo, letti di fiume dei fondi agricoli, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;
- che in tempi recenti si sono verificati allagamenti a seguito di piogge con alluvione, determinati anche come concausa dalla ostruzione e mancata pulizia dei fossi di scolo, avendosi anche effetto il danneggiamento di proprietà private e di opere pubbliche;

- che la mal curanza dei cigli e dei fossi provoca ristagno idrico, con conseguente rischio igienico nonché il proliferarsi di roditori ed insetti;

CONSIDERATO: che, al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio comunale, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione e che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;

- che, altresì, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie debbano essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;

- che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario approfondire l'analisi del sistema scolante comunale ed in particolare determinare i "capifosso" sia di proprietà pubblica, consorziale e privata, individuandoli e attribuendo loro la

qualifica di “affossature di utilità pubblica” con l’applicazione del relativo regime normativo;

- che è necessario mantenere funzionante e/o ripristinare l’originaria funzionalità di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, fossi interpoderali per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e al fine di prevenire possibili esondazioni e situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità. A tal fine risulta necessario rimuovere tutte le cause sopravvenute e contrarie al regolare decorso della corrente idrica con la risagomatura dell’alveo, delle sponde e di ogni altra opera posta ad ostacolo del deflusso delle acque ed in particolare sedimenti naturali depositati, alberature e vegetazioni, disincastramento e ripulitura degli attraversamenti stradali, ostruzioni e/o occlusioni ancorché rappresentate da opere fisse o amovibili e manufatti;

- che è necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l’adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo di frana o allagamento e, nel contempo, l’obbligo da porre in atto di tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l’insorgere di frane, smottamenti, erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili pericoli;

- che è pertanto necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni al fine di risolvere le anzidette problematiche;

RICHIAMATI i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:

- la Legge 12 luglio 2012, n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” che in particolare apporta modifiche all’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come Autorità Comunale di Protezione Civile;

- il Codice Civile (artt. 861-891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della Strada” e ss.mm.ii. (in particolare artt. 5-15-16-17-29-30-31-32-33,70) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;

- il Regolamento Rurale del Comune di Bovolenta, approvato con Delibera di C.C. n. 3 del 30/03/2007 e integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2012, Capo IV “Gestione delle acque piovane ed irrigue” e Capo V “Alberi – Radici e rami protesi”;

- il Piano delle Acque approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 27/03/2012 e successive modifiche, il quale è uno strumento di programmazione e gestione delle problematiche idrauliche, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque meteorologiche a livello comunale che permette di individuare le criticità idrauliche e le loro potenziali soluzioni. Consiste di 36 aste principali le quali individuano i principali capofossi per il territorio comunale, ne riporta la sezione e la direzione del deflusso delle acque;

- l’aggiornamento n. 1 al Piano delle Acque approvato con Delibera di C.C. n.16 del 14/04/2015;

- l’Art. 50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Ai soggetti privati e pubblici proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di immobili e terreni, di attivarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, compatibilmente con le attività agricole e le esigenze legate alle colture in corso, al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, come segue:

1) riguardo ai fondi agricoli, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui risulta necessario:

a) in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare e comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza delle seguenti opere:

a1) fosse livellari e/o strade fosso con andamento trasversale alle linee di massima pendenza per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti, aventi profondità superiore a quella della lavorazione;

a2) solchi acque che confluiscono nelle fosse livellari sottostanti;

a3) la distanza minima delle arature dai cigli lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua deve mantenere o realizzare una porzione di terreno definitivo compatto – permanente con larghezza di almeno 50 cm mentre la distanza dell'aratura dal ciglio stradale è di 150 cm;

b) tenere sempre ben puliti i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;

c) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;

d) manutenzione ordinaria delle piante cedue in base alla specie arborea e secondo le tradizionali tecniche di potatura;

e) nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;

f) mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminate a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;

g) effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo (naturale o artificiale) che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia di argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

2) riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico risulta necessario:

- a) ridimensionamento, spurgo e pulizia del fondo e delle sponde dei fossi e corsi d'acqua in generale adiacenti alle strade comunali e vicinali, al fine di mantenere la sezione e le pendenze definite dal Piano delle Acque e così impedire allagamenti, franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
- b) realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
- c) effettuare operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
- d) provvedere alla regimazione delle acque meteoriche provenienti da piazzali, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via, onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico;
- e) taglio delle siepi e rami tendenti sul suolo pubblico;

3) è vietato:

- a) smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;
- b) depositare sul suolo pubblico ogni materiale dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
- c) procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti;
- d) rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua e scaricare residui di potature ed altre lavorazioni agricole nell'alveo dei corsi d'acqua;
- e) realizzare movimenti terra, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
- f) realizzare sbarramenti o altri interventi non regolarmente autorizzati che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d'acqua demaniali;
- g) installare nuovi manufatti che possono arrecare pregiudizio alla corretta regimazione delle acque;
- h) accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;

AVVERTE

- che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00 (come previsto dal Regolamento di Polizia Rurale e dal Piano delle Acque) e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre

legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;

DISPONE

- di pubblicare la presente ordinanza nell'Albo Pretorio disponibile online sul sito dell'Ente, di renderla pubblica alla Cittadinanza mediante affissione nelle bacheche comunali presenti sul territorio ed in luoghi di visibilità pubblica, nonché di trasmetterla alla Stazione dei Carabinieri di Bovolenta;
- che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza, determinando la mancata eliminazione di pericolo, ovvero determinando nuove condizioni di pericolo, facendo salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, sarà oggetto di specifico accertamento con diffida a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'accertata violazione, fatto salva la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata. In caso di ulteriore inottemperanza, ovvero di mancata esibizione della documentazione giustificativa richiamata, sarà emessa specifica ordinanza contingibile ed urgente a carico del responsabile dell'omissione e, ove perduri l'inottemperanza oltre il termine nuovamente disposto, interverrà denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, con riserva di esecuzione d'ufficio degli interventi necessari;
- che la Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, nonché tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, comminando le previste sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo;

COMUNICA INOLTRE

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 che contro la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Veneto, ovvero ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni.



IL SINDACO

Anna Pittarello

